

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 426-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 1985

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche allo Statuto della Regione Lombardia

d'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. —Le modifiche ai tre articoli dello Statuto della Regione Lombardia (59, 63 e 65), pur non innovando punti essenziali della carta statutaria, ma semplicemente razionalizzando le modalità attuative di istituti qualificanti quali il *referendum* e l'iniziativa legislativa popolare, rappresentano momenti interessanti per la vita istituzionale complessiva in una delle regioni più importanti nella immagine della Repubblica, e, contemporaneamente, sono il frutto del ripensamento (basti pensare al lungo dibattito svoltosi in Consiglio regionale) sulla base della esperienza ivi realizzata relativamente alla attuazione di istituti nei quali si esprime con molta evidenza il momento partecipativo.

L'aver portato da venti a novantamila elettori il numero base dei presentatori per la richiesta di *referendum* abrogativo (articolo 63), la migliore specificazione e determinazione dell'oggetto del *referendum* consultivo (articolo 65) e la fissazione di un termine per la iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale delle proposte legislative di iniziativa popolare, qualora non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dalla loro assegnazione alla competente commissione (articolo 59), sono tre modifiche ispirate al rispetto della volontà popolare razionalizzata ed al principio giuridico di un più serio rendimento istituzionale, inteso come capacità di fornire risposte in sede acconcia e in tempi idonei alle domande che muovono dai cittadini, favorendo e sollecitando la costruzione di una migliore organizzazione, a misura d'uomo, dei poteri regionali.

Le modificazioni statutarie introdotte, anche in direzione di più precisi o, comunque, meno indeterminati contorni al già previsto

referendum consultivo, possono mettere in movimento una linea per il recupero della immagine pubblica delle istituzioni regionali, superando l'atavico scetticismo degli italiani verso i propri dirigenti, che si esprime nel vecchio proverbio « Piove, governo ladro! » e spostando in termini obiettivi il tiro dai dirigenti e dai politici alla istituzione regionale, il cui collegamento con la società, certo più evidente ove più avanzato è il livello socio-economico, è fattore indispensabile per la positività della politica, che è l'arte della guida della *polis*, e per respingere riemergenti concezioni burocratiche centralistiche, favorite da mode parafficientistiche in espansione.

Nell'auspicare che, per il *referendum* abrogativo di leggi statali, il Parlamento affronti le correzioni sollecitate in decisioni della Corte costituzionale e ispirate alla meditazione delle esperienze compiute, è opportuno rilevare come, con questo disegno di legge, la Regione Lombardia si è avvalsa dell'articolo 74 del proprio Statuto, senza il passaggio attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in tal modo utilizzando il canale dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, e confermando la dignità costituzionale della Regione come autorevole soggetto giuridico, titolare in termini paritari del diritto di iniziativa legislativa.

Su questo complesso normativo, che il Senato è chiamato a valutare complessivamente, la 1^a Commissione ha espresso un unanime voto positivo, per la cui più autorevole conferma sollecito gli onorevoli colleghi senatori.

MURMURA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 della Costituzione, le modifiche agli articoli 59, 63 e 65 dello Statuto della Regione Lombardia, nel testo deliberato dal Consiglio regionale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 74 dello Statuto medesimo, ed allegato alla presente legge.

ALLEGATO 1

*Testo della legge n. 215 della Regione Lombardia approvata dal Consiglio regionale
il 10 marzo 1983*

Modifica all'articolo 63 dello Statuto della Regione Lombardia

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 63 è soppresso e così modificato:

« Art. 63. — È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, quando lo richiedano novantamila elettori, oppure tre consigli provinciali, oppure cinquanta consigli comunali, oppure cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione lombarda ».

ALLEGATO 2

*Testo della legge n. 216 della Regione Lombardia approvata dal Consiglio regionale
il 10 marzo 1983*

Modifiche agli articoli 59 e 65 dello Statuto della Regione Lombardia

Articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 59 è soppresso e così modificato:

« *Art. 59.* — Qualora sulla proposta di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro quattro mesi dall'assegnazione della proposta alle Commissioni, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale e su di essa il Consiglio delibera nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento ».

Articolo 2.

Il primo comma dell'articolo 65 è soppresso e così modificato:

« *Art. 65.* — Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di *referendum* consultivi su provvedimenti interessanti popolazioni determinate, o su questioni di interesse regionale interessanti l'intero corpo elettorale regionale ».